

CIII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Domanda del Senatore Borgatti per l'urgenza ed il rinvio della petizione num. 4949 alla Commissione del Codice sanitario, ammessi dal Senato — Sorteggio degli uffici — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Dichiarazioni del Relatore circa gli emendamenti rinviati alla Commissione e nuove proposte agli articoli stati rinviati — Dichiarazioni del Senatore Gadda — Spiegazioni del Senatore Des Ambrois — Ritiro dell'emendamento Gadda — Approvazione degli articoli 22, 23 e 26 sospesi e rinviati alla Commissione — Approvazione degli articoli 28 e 31 — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza — Ripresa della discussione del progetto di legge sul Codice sanitario — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'ultimo comma dell'articolo 34 — Approvazione dell'articolo e dell'emendamento — Approvazione degli articoli 36 e 37 — Ritiro dell'emendamento del Senatore Chiesi, all'articolo 38 — Approvazione dell'articolo 38 emendato dalla Commissione — Approvazione degli articoli 38 bis, 38 ter — Dichiarazioni del Relatore circa l'articolo 38 quater emendato — Approvazione dell'articolo 38 quater — Aggiunta proposta dal Senatore Maggiorani all'articolo 39 — Approvazione della prima parte dell'articolo 39 e sospensione della seconda — Considerazione e proposta soppressiva del Senatore Lauzi all'articolo 40 combattuta dal Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Lauzi a sostegno della sua proposta — Replica del Relatore — Osservazione del Senatore Astengo — Ritiro della proposta Lauzi e dichiarazione del Senatore Cipriani — Approvazione degli articoli 40 (41 incluso) 42 — Schiarimento chiesto dal Senatore Pepoli G. fornito dal Relatore — Avvertenza del Senatore Maggiorani a cui rispondono il Relatore e il Senatore Des Ambrois — Approvazione dell'articolo 43 — Osservazione del Senatore Maggiorani all'articolo 44 cui risponde il Relatore — Dubbi del Senatore Pepoli G. — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'articolo 44.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Guardasigilli ed il Commissario Regio, Senatore Bo.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni.
« N.° 4948. Il Capitolo della chiesa Cattedrale di Cagliari fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per l'estensione alla Pro-

vincia di Roma della legge sulle Corporazioni religiose. »

« 4949. Il Sindaco del Comune di Bondeno (Ferrara), ricorre al Senato, onde nella discussione del progetto di legge per l'approvazione di un Codice sanitario sia tenuto conto dei provvedimenti opportuni a tutelare l'igiene delle popolazioni, colpite dai disastri delle inondazioni. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Come il Senato ha udito, questa petizione si riferisce al Comune di Bondeno, una delle località più colpite dai disastri delle inondazioni. La agglomerazione di molte famiglie povere in luoghi angusti, umidi e malsani, mette in pericolo la privata e pubblica incolumità.

Io prego il Senato a decretare la urgenza della petizione, e l'invio della medesima alla Commissione, ora incaricata della discussione della legge sanitaria. Non già perchè sia in questa legge che si debba introdurre qualche disposizione per il caso a cui allude la petizione; ma perchè la materia della petizione ha attinenza con quella della legge sanitaria, e perchè i Professori chiarissimi, che seggono al banco della Commissione sono giudici competentissimi nella materia, e possono, presi gli opportuni concerti coll'onorevole signor Ministro dell'Interno, verificare i fatti e suggerire i rimedi.

Spero adunque che il Senato vorrà acconsentire alla mia dimanda: ordinare la urgenza, e l'invio della petizione alla Commissione della legge sanitaria, ora in discussione.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha nulla ad opporre, la petizione col N. 4949 si riterrà dichiarata di urgenza, e sarà rinviata alla Commissione che ora riferisce sopra il progetto di legge del Codice sanitario.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procede al sorteggio degli Uffici.

UFFICIO I.

Miniscalchi Erizzo
Cosenz
Castelli Michelangelo

De Filippo
Ruschi
Bombrini
Chiavarina
Arese
Mauri
Mazara
Manzoni Tommaso
Galvagno
Cavalli
Cerruti
Panattoni
S. A. R. Il Principe Umberto
Mischi
Beretta
De Falco
Bona
Cornero
Camerata Scovazzo
Bellavitis
Campello
CamoZZi Vertova
Benintendi
Antonini
Casati Luigi
De Ferrari Raffaele
Ghiglini
Pettinengo
Imbriani
Calabiana
Colla
Besana
Mirabelli
Cossilla
Montanari
Capponi
Salmour
Gallotti
Garzoni
Ricotti
Correale
Calcagno
Perez
Porta
Provana
Turrisi Colonna
Grixoni
Ginori Lisci
Ricci
Tholosano
Pasqui
Laceni

Ciccione
Sant'Elia
Tanari
Rossi A.
San Martino
Saracco
Serra Orso
Sylos Labini

UFFICIO II.

Riboty
Guicciardi
Gadda
Caccia
Bo
Maglione
Jacini
Pepoli Carlo
Chiesi
Di Bagno
Durando Giacomo
Finocchietti
Maggiorani
Sappa
Padula
Musio
Boncompagni Ottoboni
Michiel
Di Giovanni
Spinola
Spaccapietra
Pignatelli
Bella
Cassitto
De Ferrari Domenico
Sauli Francesco
Sella
Guevara Di Bovino
Di San Giuliano
Giordano
Linati
Antonacci
Serra Domenico
Di Larderel
Canestri
Tonello
Sagarriga
D'Azeglio
Belgiojoso
Bellinzaghi

Doria
Siotto Pintor
Bonelli
Di Monale
Biscaretti
Conforti
Lunati
Cucchiari
Poggi
De Riso
Lanzilli
Ferraris
Della Rocca
Pianell
Angioletti
Caracciolo
Serra Francesco
Varano
Figoli
Giorgini Gaetano
Saluzzo
Venini
Vesme

UFFICIO III.

Tabarrini
Brioschi
Carra
Araldi Erizzo
Ponzi
Nitti
Pisani
Giorgini Gio. Battista
Mezzacapo
Griffoli
Notta
S. A. R. il Principe Amed
Duchoqué
D'Adda
Pepoli Gioacchino
Manni
De Vincenzi
Magliani
Giovanelli
Arrivabene
Zoppi
Bolmida
Sanvitale
Cadorna Raffaele
Ire'li
Cutinelli

Plezza
 Mayr
 Cataldi
 Andreucci
 Gagliardi
 Atenolfi
 Bufalini
 Strongoli Pignatelli
 Barracco
 Di Moliterno
 Strozzi
 Vannucci
 Pavese
 Pallavicino-Mossi
 Di Castagnetto
 Arezzo
 Spada
 Quaranta
 Pallavicino-Trivulzio
 Sismonda
 Carradori
 Fontanelli
 Piazzoni
 Giovanola
 Manzoni Alessandro
 Vegezzi
 Cialdini
 Pernati
 Lauri
 Gozzadini
 Fiorelli
 Mongenet
 De Gregorio
 Cabella
 Panizzi
 Borromeo Vitaliano
 Persano

UFFICIO IV.

Vigliani
 Piacentini
 Cannizzaro
 Amari Conte
 Doria Pamphili
 Vitelleschi
 Pallieri
 Scialoja
 Moscuza
 Borgatti
 Pallavicini Francesco

Costantini
 Mamiani
 Rosa
 Torelli
 Cantelli
 Acton
 Balbi Senarega
 Cipriani Pietro
 Desambrois
 Vacca
 Balbi Piovera
 Santanello
 Acquaviva
 Montezemolo
 Della Gherardesca
 La Russa
 Cipriani Leonetto
 Cadorna Carlo
 Castiglia
 Revedin
 Boncompagni Ludovisi
 Oldofredi
 Bixio
 Zanolini
 Sclopis
 Pandolfina
 Malvezzi
 Cacace
 Scarabelli
 Petitti
 Gualterio
 Melodia
 Torremuzza
 Menabrea
 Lissoni
 Cianciafara
 Sauli Ludovico
 Monaco Lavalletta
 Borghesi-Bichi
 Satriano
 Tecchio
 Audiffredi
 Cittadella
 Brignone
 Colacchioni
 Gravina
 Corsi
 Della Verdura
 Della Gherardesca
 Medici
 Pironti
 Tommasi

UFFICIO V.

Serra F. M.
Finali
Errante
Alfieri
Boyl
Audinot
Cusa
Lo Schiavo
Astengo
Lauzi
Barbavara
Visone
Amari, *prof.*
Martinengo Leopardo
Meuron
S. A. R. il Principe Eugenio
Burci
Trombetta
Miraglia
Guiccioli
Gamba
Rossi Giuseppe
De Luca
Centofanti
Della Bruca
Scacchi
Borromeo Guido
Marzucchi
Fenzi
Robecchi
Di Sortino
Sighele
De Gasparis
Cambray-Digny
Monti
Conelli
Castelli Edoardo
De Sonnaz
Marsili
Norante
Melegari
Del Giudice
S. Cataldo
Di Giacomo
Salvatico
Casati Gabrio
Pasolini
Sanseverino
Pastore
Elena

Bevilacqua
De Gori Pannilini
Colonna Gioachino
Stara
Porro
Villamarina
Torre
Roncalli Francesco
Chigi
Dalla Valle
Giustinian
Peternò

**Seguito della discussione del progetto di legge
per l'approvazione del Codice sanitario.**

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario, ed ha la parola il signor Relatore per riferire sopra gli emendamenti che dovevano essere esaminati dalla Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ieri fu rimessa alla Commissione del Senato la proposta del professore Cannizzaro, il quale suggeriva che ai membri del Consiglio superiore di Sanità, già indicati in questo articolo, fossero aggiunti un ingegnere ed un economista.

La Commissione ha creduto di tenere ancora in sospenso questo articolo per la ragione, che avendo il Ministro dell'Interno fatto una proposta, e non essendo egli nè ieri nè oggi presente in Senato, convien attendere che dichiari la sua opinione.

Il Senatore Gadda chiedeva ieri che potessero i Prefetti essere rappresentati da Consiglieri delegati; ma la Commissione non può accettare questo emendamento, perchè i Consigli provinciali hanno i loro Vice-Presidenti.

Il Senatore Chiesi propose che la nomina dei membri dei Consigli sanitari provinciali e circondariali venisse fatta dai Prefetti.

La Commissione del Senato non ha creduto di potere accettare questa proposta, anzitutto, per dare ai Consiglieri maggiore dignità, e poi perchè, rispetto ai Consigli provinciali, il Prefetto non nomini egli stesso i membri del suo Consiglio.

All'articolo 28, la cui votazione rimase sospesa, e del quale furono votati soltanto i due primi paragrafi, la Commissione ne ha emendato il terzo comma ad essa rinviato, e l'ha emendato nel modo seguente:

« Essi (cioè i Consigli provinciali) coordinano i dati statistici raccolti dai Prefetti sui lavori dei Sindaci, dai Consigli sanitari comunali e dai medici condotti. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di farlo passare al Banco della Presidenza.

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sarebbe ancora un altro emendamento e poi ho terminato, e sarebbe questo :

La Commissione, all'art. 35, ove si parla dell'intervento del medico condotto nei Consigli comunali, ha creduto utile di fare un'aggiunta e sarebbe questa :

« Nel caso di consorzii di più Comuni, il medico condotto sarà membro del Consiglio di sua residenza e potrà intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri Comuni della condotta. »

Altre modificazioni le quali sono state concordate col Regio Commissario, io le esporrò via via, secondo che verranno in discussione gli articoli.

PRESIDENTE. Ora prenderemo in esame questi emendamenti.

Quanto all'articolo 14 se ne è sospesa la discussione.

Ora si darà lettura dell'articolo 22 modificato :

« Art. 22. Il Consiglio sanitario provinciale è composto: del Prefetto che lo presiede, di un Consigliere d'Appello, e, ove non è Corte d'Appello, di un Giudice del Tribunale Civile e Correzionale, di due membri del Consiglio provinciale amministrativo, di quattro dottori in medicina, di cui uno appartenga all'esercito o alla marina di residenza nel Capoluogo della Provincia, di un farmacista e di un veterinario patentato.

» Nei Capoluoghi di Provincia e di Circondario marittimi è inoltre componente nato del Consiglio, il funzionario più elevato dell'Amministrazione di sanità marittima. »

È aperta la discussione su quest'articolo secondo la compilazione che ne ha fatta la Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. È qui dove calerebbe l'aggiunta la quale sarebbe stata concordata col Commissario Regio e col Ministro invece di quella che dice: « annualmente

il Presidente destina un funzionario della Prefettura ad esercitare l'ufficio di segretario. »

Senatore CHIESI. Mi pare di quest'aggiunta il signor Presidente abbia detto di farne un articolo separato che sarebbe il 23.

PRESIDENTE. Si tornerà dunque all'art. 22 conforme all'ultima redazione della Commissione, Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi duole che la Commissione non abbia compreso il mio emendamento e quindi non vi abbia risposto; certo per colpa mia.

Io non aveva detto che il Prefetto può farsi rappresentare da un Consigliere delegato. Se io avessi detto questo, allora accetterei ben volentieri che la Commissione respingesse l'emendamento, perchè anch'io sarei contrario al mio stesso emendamento; ma quello non era il mio pensiero.

Io ho detto *il Prefetto o chi ne fa le veci*. Quando il Prefetto c'è, io non credevo che si potessero da lui trasmettere le sue facoltà di presiedere il Consiglio ad un Consigliere delegato; perchè con questo fatto verrebbe annullato il carattere di Vice-Presidente che compete ad uno dei membri del Consiglio. Io alludeva invece ai casi in cui il Prefetto non c'è, perchè è assente o perchè manca nella provincia.

In quei casi, io diceva, non mi parrebbe opportuno che la presidenza fosse tenuta dal Vice-Presidente, perchè il concetto della legge è che il Vice-Presidente possa dirigere, presiedere, le adunanze, ma non già amministrare la sanità pubblica. Ora, il Presidente è quello che convoca il Consiglio provinciale sanitario; che firma tutte le corrispondenze che si devono emanare dal Consiglio provinciale; è quello insomma che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio sanitario. Ora, queste facoltà, queste attribuzioni non mi sembra che possano trasmettersi al Vice-Presidente del Consiglio, il quale non fa parte dell'amministrazione provinciale se non in quanto è membro del Consiglio provinciale sanitario. Noi verremmo a sottrarre all'amministrazione della provincia la sanità pubblica finchè manca il Prefetto, e questo mi parrebbe, praticamente, un grave inconveniente.

È per questo che io proponevo l'aggiunta: *chi fa le veci del Prefetto*, e non già perchè il Pre-

fetto possa farsi rappresentare dal Consigliere delegato.

Se io avessi avuta la fortuna di spiegare chiaramente il mio concetto, avrei forse potuto indurre nel mio pensiero la Commissione; perchè, in pratica, la mancanza di un Presidente stabile, di persona che colleghi il Consiglio all'amministrazione, mi pare che sarebbe stata riconosciuta dalla Commissione e forse allora essa avrebbe anche aderito al mio emendamento; emendamento che del resto non ho nessuna difficoltà anche di abbandonare, qualora mi si assicuri che il concetto mio è compreso nella legge. Quando io venga assicurato che l'amministrazione sanitaria non sarà esercitata dal Vice-Presidente del Consiglio provinciale, io sono disposto, ripeto, ad abbandonare il mio emendamento.

Il mio emendamento essendo stato interpretato nel senso che il Prefetto potesse delegare ad un Consigliere della Prefettura le sue attribuzioni, il mio concetto fu malinteso e la Commissione ha risposto ad una cosa che non era quella che io proponeva.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Signor Presidente della Commissione.

Senatore DES AMBROIS. L'articolo del progetto ministeriale diceva:

« In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio sanitario presieduto dal Prefetto o dal Consigliere delegato. »

La Commissione ha sostituito questa redazione:

« Il Consiglio sanitario, provinciale è composto:

1. Del Prefetto che lo presiede. »

La differenza tra un testo e l'altro è essenzialmente questa, che nel primo, cioè in quello proposto dal Ministero, il Prefetto poteva farsi rappresentare dal Consigliere Delegato: in quello della Commissione, il Prefetto non può farsi rappresentare da tale Consigliere.

Questa unicamente è la differenza, e la Commissione non ha inteso fare altro. Qui non si tratta menomamente dell'amministrazione sanitaria, che appartiene al Prefetto, si tratta soltanto della presidenza del Consiglio essenzialmente consultivo di sanità, e vien detto che questa presidenza appartiene al Prefetto.

Siccome poi vi è un vice-Presidente, è naturale che, in mancanza del Prefetto, sia il

vice-Presidente che ne faccia le veci. In tutto il resto, quando cioè si tratta di amministrare, di fare provvedimenti, il proposto articolo di legge nulla sottrae alla competenza del Prefetto, e per conseguenza essa rimane intatta.

Quanto poi a presiedere il Consiglio nel caso di vacanza della carica di Prefetto, naturalmente questa presidenza appartiene a chi regge la Prefettura, ancorchè non abbia la dignità di Prefetto; perchè è all'ufficio che è conferita la presidenza, non alla dignità, e non occorre altra spiegazione per far conoscere che deve allora presiedere chi tiene il luogo di Prefetto, e non il Vice-Presidente.

Dunque credo che siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore Gadda, perchè, come lui, noi non vogliamo fare amministrare dal Vice-Presidente del Consiglio; come lui vogliamo che quando è vacante la dignità di Prefetto, chi regge la Prefettura tenga la presidenza del Consiglio sanitario.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Senatore Desambrois delle spiegazioni che ha avuto la gentilezza di darmi; io mi trovo perfettamente d'accordo con la Commissione, e ritiro perciò il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, si rilegge l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'art. 22, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Daremo ora lettura dell'art. 23:

« Art. 23. Uno dei membri tecnici del Consiglio provinciale sarà annualmente designato dal Prefetto per disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

» Il segretario del Consiglio dovrà coadiuvare il Prefetto per la spedizione degli affari relativi al servizio sanitario a norma delle disposizioni che saranno stabilite per Decreto Reale.

» Sarà nello stesso modo fissata la retribuzione del segretario, avuto riguardo all'importanza del servizio nelle diverse Provincie. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, si porrà ai voti l'articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene in discussione l'art. 26.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 26. Il Consiglio sanitario provinciale sarà sentito :

» 1. Sulle cautele da usarsi per prevenire o combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

» 2. Sulle epizoozie;

» 3. Sulla propagazione del vaccino;

» 4. Sul modo di migliorare le condizioni delle classi operaie applicate alle industrie, alle manifatture, all'agricoltura;

» 5. Sulla salubrità delle sale da lavoro, stabilimenti sanitari, carceri, ospizi di carità, pubblici istituti di educazione, e degli stabilimenti balneari ed altri, ove si fa uso di acque minerali;

» 6. Sulla risicoltura nei limiti della Provincia;

» 7. Sulla macerazione delle piante tessili;

» 8. Sullo stabilimento dei cimiteri;

» 9. Sugli altri casi che fossero indicati da leggi speciali. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 28 o per meglio dire, il N. 2 dell'articolo 28, essendo il N. 1 stato già votato.

Al N. 2 dell'articolo 28, come si legge nel progetto della Commissione, viene sostituita la formola seguente:

« Essi coordinano i dati statistici raccolti dai Prefetti sui lavori dei Sindaci, dei Consigli sanitari comunali e dei medici condotti. »

È aperta la discussione su questo 2° numero dell'articolo 28.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si dà lettura dell'art. 28 cogli emendamenti introdottivi dalla Commissione.

« I Consigli sanitari provinciali di propria iniziativa propongono ai Prefetti tutti quei provvedimenti che stimano utili a tutelare la salute pubblica della provincia e migliorarne le condizioni; essi coordinano i dati statistici raccolti dai Prefetti sui lavori dei Sindaci, dei

Consigli sanitari comunali e dei medici-condotti. »

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 29 essendo già approvato, e l'art. 30 essendo stato soppresso, si passerà ora all'art. 31.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CAPO V.

Della composizione dei Consigli sanitari circondariali.

« Art. 31. Nei Capo-luoghi di Circondario che non siano a un tempo Capo-luoghi di Provincia, vi ha un Consiglio sanitario composto:

del Sotto-Prefetto che lo presiede,

di un Giudice del tribunale, e, ove non è, del Pretore,

di un Consigliere del Municipio del Capo-luogo,

di due Dottori in medicina,

di un Veterinario patentato,

di un Funzionario della Sotto-Prefettura per l'ufficio di Segretario. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, contenente il ripristinamento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo. La qualità della legge farà comprendere al Senato come sia grande convenienza l'esaminarlo e votarlo d'urgenza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, intorno allo stanziamento di un credito straordinario per la costruzione di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli, e prego il Senato a dichiarare d'urgenza anche questo progetto.

PRESIDENTE. Do atto al Ministro della Giustizia della presentazione di questi due progetti, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Ministro avendo chiesta per ambedue questi progetti l'urgenza, se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordata.

Ripresa della discussione del progetto di legge sul Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione in corso. Ora viene in discussione l'art. 34.

Si legge l'ultimo comma dell'art. 34, essendo gli altri già stati votati.

« Il Segretario del Comune o altro impiegato della Segreteria destinato dal Sindaco, esercita l'ufficio di Segretario. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. La redazione di questo comma si voleva modificare in modo che un medico non potesse essere escluso dall'ufficio di Segretario.

Nelle grandi città vi è un medico condotto che può essere destinato a Segretario del Consiglio sanitario.

PRESIDENTE. Intende ella proporre un emendamento?

Senatore CANNIZZARO. Ho fatta questa osservazione soltanto a voce.

PRESIDENTE. Allora si compiaccia anche di formularlo che si metterà a suo tempo in votazione.

Frattanto si darà lettura dell'articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CAPO VII.

Della composizione dei Consigli sanitari municipali.

« Art. 34. Il Consiglio sanitario municipale è composto:

del Sindaco che lo presiede,

di otto Membri nei Comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quattro in quelli che hanno popolazione da 3,000 a 10,000 e di due negli altri.

» Il Segretario del Comune o altro impiegato della segreteria destinato dal Sindaco, esercita l'ufficio di Segretario. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola si legge il comma proposto dall'onorevole Senatore Cannizzaro in aggiunta all'articolo testè letto.

L'emendamento all'articolo 34 è in questi termini:

« La nomina del Segretario di questo Consiglio spetta al Sindaco. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

Ora si rilegge l'intero articolo.

« Art. 34. Il Consiglio sanitario municipale è composto:

» del Sindaco che lo presiede,

» di otto Membri nei Comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quattro in quelli che hanno popolazione da 3,000 a 10,000 e di due negli altri.

» La nomina del Segretario di questo Consiglio spetta al Sindaco. »

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari municipali.

« Art. 36. I Consigli municipali sanitari possono proporre quei miglioramenti che stimano utili nell'interesse della sanità del Comune e del suo territorio. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 37. Sono chiamati a dar parere al Sindaco sulle materie di competenza del medesimo, secondo gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge. »

(Approvato.)

CAPO IX.

Disposizioni comuni ai diversi Consigli.

« Art. 38. I componenti del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali e circondariali

di sanità sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno.

» I componenti dei Consigli sanitari comunali sono nominati dal Prefetto, sentita la Giunta comunale.

» I membri ordinari dei Consigli durano in ufficio per un triennio. I membri ordinari del Consiglio superiore non possono esser rieletti che dopo un anno.

» I Vice-Presidenti sono annualmente nominati nello stesso modo, tra i membri dei rispettivi Consigli. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per dichiarare che dopo le spiegazioni date dalla Commissione, alla quale professo tutto il rispetto, ritiro l'emendamento che io aveva proposto su quest'articolo.

PRESIDENTE. Rimane adunque il testo della Commissione.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 38 *bis*. I Consigli possono chiamare nel loro seno ingegneri e professori di altre discipline, semprechè, nella trattazione di speciali affari, stimino opportuno sentirne il parere.

» I chiamati al Consiglio straordinario hanno voto consultivo nei soli affari per i quali furono sentiti. »

(Approvato.)

« Art. 38 *ter*. I membri ordinari dei Consigli di sanità debbono essere residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio. »

(Approvato.)

« Art. 38 *quater*. Ai Consiglieri ordinari del Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali saranno aggiunti: ai primi, sei Consiglieri straordinari tecnici; ai secondi, tre, i quali possono essere non residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio, e possono essere scelti anchè fra i Consiglieri ordinari, che dopo il triennio, escono d'ufficio. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione d'accordo col R. Commissario ha creduto di fermarsi a questo punto dell'articolo e sopprimerne l'ultimo periodo, dispiacentissima che non possa consentirsi alcuna remunerazione ai

membri del Consiglio superiore di sanità, ed a quelli dei Consigli provinciali. Ma compresa d'altronde della gravissima spesa alla quale andava incontro il Governo, e per la considerazione che ogni uomo che esercita una nobile professione, e che può essere o membro del Consiglio superiore di sanità, oppure del Consiglio provinciale, può presumersi in condizioni non tanto infelici di fortuna, si è sottomessa.

La Commissione inoltre ha considerato che ognuno ha il dovere di portare il suo consiglio e l'opera sua nelle bisogne del paese proprio: per queste considerazioni quindi la Commissione credette di dover sopprimere quello che è chiamato *gettone di presenza*, ai Consiglieri del Consiglio superiore, e ai Consiglieri dei Consigli provinciali; quindi d'accordo coll'onorevole Commissario Regio, la Commissione propone che l'articolo 38 *quater* testè letto venga terminato senza l'aggiunta dell'ultima parte relativa ai gettoni di presenza.

La Commissione, ripeto, fu dispiacente di così fare, ma non poté ristarsi dall'acconsentire a ciò che l'onorevole Commissario Regio diceva.

Questa risoluzione gli costò tanto più, in quantochè uno dei membri della Commissione, che giaceva malato, raccomandava caldissimamente, *che fosse mantenuto il gettone di presenza*, dicendo che quando i Consiglieri non avessero avuto questo gettone, i Consigli sarebbero stati deserti.

Qui veramente io mi sento da una parte orgoglioso, e da un'altra mortificato.

Mi sento orgoglioso, di vedere Colleghi, i quali, per il bene pubblico e senz'alcun interesse si piegano ai bisogni della patria. Mi sento mortificato, quando veggo e considero, che per popolare questi Consigli vi possa essere bisogno del gettone di presenza.

Mentre io credo, che il gettone sia una onesta remunerazione a chi lavora, credo dall'altro, che esso diventi una cosa umiliante per quelli che antepongono il denaro al dovere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metterò ai voti l'articolo come venne letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO III.

Esercizio dei vari rami dell'arte salutare.

CAPO I.

Sorveglianza di detti esercizi.

« Art. 39. È sottoposto a sorveglianza speciale lo esercizio:

Della Medicina,
Della Chirurgia,
Della Farmacia,
Dell'arte della Levatrice,
Della Veterinaria.

» La sorveglianza si estende sui titoli e modi che rendono legali lo esercizio dei vari rami dell'arte salutare, e sulla preparazione, conservazione e spedizione dei medicinali.

» Sono altresì soggetti a sorveglianza rispetto alle igiene:

Gli erbolai,
I droghieri,
I liquoristi,
I confettieri,

I fabbricanti di prodotti chimici, di acque e fanghi minerali, di aceto, di birra, di acque gazose e di altre bevande artificiali. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Questa sorveglianza mira a prevenire i pericoli che possono nascere per la pubblica salute dall'esercizio di queste industrie. Ora, non sono solo le industrie accennate in questo articolo che possono apportare i danni temuti. Vi sono i profumieri i quali vendono cosmetici pericolosi; non vi è forse medico, il quale non abbia constatato danni prodotti appunto dallo smercio improvvido di questi cosmetici. Vi sono i colori, i quali facilmente possono contenere sostanze venefiche, sostanze minerali, sal di rame per esempio, eppure non sono circondati da alcuna cautela. Per questa cagione appunto accadde, non è molto, una sventura qui in Roma.

Fu da taluno comperato un colore per colorire una torta, ne risultò un avvelenamento.

Mi parrebbe dunque che questa sorveglianza, la quale veramente non so come si potrà poi fare senza ispettori, si estendesse anche ai profumieri ed ai colorari. imponendo loro un qual-

che peso, una qualche cautela, come per esempio di involgere in una qualche carta particolare le sostanze venefiche.

Qui si parla anche dei fabbricanti di prodotti chimici.

Per prodotti chimici si intendono gli alcaloidi, gli acidi, gli alcali, non si intendono le acque distillate e gli olii essenziali, per cui io vorrei che si aggiungesse anche questa fabbricazione, essendo succedute molte disgrazie in causa dell'acqua cobata di lauro ceraso, per esempio, che si fabbrica comunemente nelle nostre ville, e di olii essenziali, che han dato luogo a veneficii o casuali o volontari, per cui io vorrei che dopo le parole: « i fabbricanti di prodotti chimici » si aggiungesse ancora: « di acque distillate e di olii essenziali. »

Come anche dove si parla di acque e fanghi minerali di provenienza artificiale, vorrei che la sorveglianza fosse estesa anche alle acque naturali che si mettono in commercio.

Consta a me che alcune di dette acque, talvolta si falsificano; quelle stesse di Montecatini vengono spesso adulterate, per cui anche su queste acque minerali naturali, vorrei che vi fosse una sorveglianza, non dovendo il pubblico essere ingannato, ed andandone anche non poca quantità all'estero; io perciò aggiungerei anche, la menzione di « acque minerali naturali. »

In sostanza io proporrei:

« Quanto alle industrie di aggiungere: « i profumieri ed i colorari. » Quanto ai fabbricanti di prodotti chimici « di acque distillate, e di olii essenziali; » ed infine quanto alle acque minerali artificiali di aggiungere; « le acque minerali naturali. »

Ecco la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Maggiorani di far tenere al banco della Presidenza queste sue aggiunte.

Il signor Senatore Maggiorani propone queste aggiunte: dopo la parola *i confettieri* aggiungere *i profumieri, i colorari*, e dopo le parole *i fabbricanti di prodotti chimici* aggiungere *di acque distillate e di olii essenziali*; all'ultima parte dell'articolo, aggiungere: *le acque minerali e naturali*.

Senatore MAGGIORANI. La sorveglianza sulle acque minerali e naturali.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Quanto ai profumieri, la Commissione è disposta ad accettare la proposta del Senatore Maggiorani; quanto ai colorari non so se in tutti i paesi vi siano smerciatori speciali di colori che non abbiano altri oggetti; e siccome non in tutti i paesi ed in tutti i luoghi vi sono questi colorari, mi riserbo di interrogare l'intera Commissione se crede dover accettare l'emendamento, non potendo da me solo prendere una risoluzione in proposito.

È verissimo ciò che dice l'onorevole Maggiorani circa i prodotti chimici, ma la Commissione ha creduto in quella denominazione *prodotti chimici* di includere anche gli olii e le acque distillate, ecc.; quindi anche su questo proposito pregherei il signor Presidente a voler riservare la votazione del penultimo ed ultimo comma di questo articolo, acciocché prima se ne parli in seno della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani acconsente che le sue aggiunte sieno rimandate alla Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Io non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora si procederà alla votazione della sola prima parte dell'art. 39, della quale si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 39. È sottoposto a sorveglianza speciale l'esercizio

Della Medicina,
Della Chirurgia,
Della Farmacia,
Dell'arte della Levatrice,
Della Veterinaria.

» La sorveglianza si estende sui titoli e modi che rendono legali l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare, e sulla preparazione, conservazione e spedizione dei medicinali. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa parte dell'articolo 39.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvata.)

La votazione della seconda parte essendo sospesa, si passa ora alla discussione del Capo 2. articolo 40.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CAPO II.

Esercizio della medicina e Chirurgia

« Art. 40. L'esercizio in tutto o in parte della medicina e della chirurgia è permesso soltanto a coloro che abbiano conseguito un diploma di medico o chirurgo in una delle Università o Scuole del Regno.

» La professione di dentista e flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre diploma in chirurgia per esercitarla.

» Questa disposizione non si applica a coloro che, in virtù di precedenti leggi, abbiano conseguita la matricola per l'esercizio della chirurgia secondaria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'art. 40.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Questa parte della legge è una di quelle pochissime sulle quali io ho dissentito dal parere, che è pur tanto rispettabile, della maggioranza della Commissione e credo di dover far conoscere al Senato in qual parte io ne dissento e le ragioni del mio dissenso.

Nella seconda parte di questo articolo abbiamo l'esercizio della flebotomia, e molti, credo, avranno avuto occasione di notare di quanta utilità sia specialmente nelle campagne, la presenza di un flebotomo.

Non voglio alludere al corpo intero dei medici e chirurghi, dirò così, maggiori, come si chiamavano in alcune leggi e regolamenti; ma ad alcuni medici che per un certo sentimento bene o malè inteso di dignità, o per troppo lavoro, non si prestavano ed anche ora non si prestano a questo minor servizio della flebotomia.

Voglio lasciar da parte l'argomento della dignità; ma in quanto al lavoro, io pregherei il Senato di riflettere, che mentre con questa legge andiamo a dotare tutti i Comuni di un medico condotto, abbiamo accollato a questo medico tante e sì gravi incombenze, che se prima stentava a far questo piccolo servizio della flebotomia, ora durerà maggior fatica ancora. Il medico condotto avrà a curare gli ammalati ricchi o poveri che siano, paghino o non paghino; avrà a curare gli ammalati tutti che si rendono infermi nel Comune, il qual Comune alle volte sarà anche unico, ma sarà diviso in

molte frazioni; molte volte sarà, come questa legge ne fa facoltà, un aggregato di più Comuni, cioè un consorzio per la condotta del medico.

Ora questo medico che oltre a curare gli ammalati, dovrà assistere il Sindaco nella vigilanza igienica, dovrà preparare i materiali per le tabelle che deve spedire periodicamente, dovrà assistere e prender parte alle riunioni dei Consigli sanitari, è egli possibile che si presti a quegli umili uffici che ora in molte parti d'Italia sono sostenuti dalla flebotomia?

Un medico ordinerà un salasso; questo è presto fatto, ma specialmente se si tratta di poveri contadini, il preparare gli arnesi necessari, lo aver le bende, il fare tutte le operazioni necessarie, rivedere ancora il malato se per disgrazia la fascia si slaccia e viene un pericolo di emorragia; il mettere vescicanti, cataplasmi, curare le piaghe; in somma, non voglio nominare tutti gli argomenti che riflettono il flebotomo, ma sono sicuramente molti, e se il medico condotto deve fare egli stesso tuttociò, è evidente che dovrà perdere gran parte del suo tempo, il quale in questo caso non sarà solamente danaro, ma anche salute di tutti gli altri infermi.

L'unica ragione, o la maggiore, se non l'unica, che mi fu detta, è questa; che tante volte il flebotomo si piglia licenza di fare un poco più di quello che dovrebbe, di fare cioè un poco anche da medico o da chirurgo maggiore, e parmi sia stato detto che in Francia fu abolito l'esercizio della flebotomia appunto per questa ragione.

Ora tre cose io vorrei dire; la prima, che questa continua imitazione della Francia lamentata anche in altri casi, non mi persuade nè assolutamente m'impone. La seconda è, che vi sono per i flebotomi che oltrepassano i limiti imposti loro, disposizioni repressive.

Io posso attestare al Senato, avendo preso parte nell'Amministrazione, anzi dirò essendo stato capo dell'Amministrazione comunale di una città importantissima di Lombardia, che è la città di Pavia, ebbi occasione di vedere in pratica, multati, ammoniti e qualche volta sospesi i flebotomi che si permettevano eccedere le loro attribuzioni.

Finalmente v'è un'altra riflessione la quale credo debba avere molta importanza. Forse per lo passato, anzi senza forse, pochi Comuni di campagna avevano un medico, e forse ciò ap-

punto avvenne in Francia, e là si verificò questo abuso che i flebotomi eccedessero, forse anche per necessità, le loro attribuzioni. — Ma quando io penso che in Italia, specialmente quando vada in esecuzione questa legge, in ogni Comune vi sarà almeno un medico condotto; quando penso che il medico ha il maggiore interesse ad impedire che il flebotomo invada il di lui campo e lo privi di proventi ai quali egli ha tutto il diritto; non mi so render capace di questo veramente pericoloso abuso che può commettersi dai flebotomi. — La legge prima, l'interesse del medico dopo, terranno nei giusti limiti il flebotomo che risiede nel Comune.

Può accadere poi molte volte che in occasione di cadute, di ferite e di altri accidenti che possono sventuratamente capitare, l'opera più pronta del flebotomo, il quale più sollecitamente corre alla chiamata, e più facilmente si può avere, e costa meno del medico, può accadere dico, in queste circostanze, che davvero sia preferita l'opera del flebotomo.

Dunque se in certi casi, come quelli che ho accennati è più volentieri chiamato il flebotomo, un flebotomo che si rispetta, e che vuole adempiere al suo dovere, quando vedrà che si tratta di cosa grave e che non è nelle sue attribuzioni, dirà: « mandate a chiamare il medico; » — ma in certi casi urgenti un'assistenza sollecita ed immediata, il saper rimettere una piccola slogatura, un momento prima che accadano accidenti più gravi che la rendono più difficile e più dolorosa, non credo possa esser cosa tanto dannosa, ed in seguito il medico curerà la ferita. Vi sono moltissimi casi nei quali l'opera del flebotomo può precedere quella del medico, senza che per questo ci sia pericolo alcuno.

Queste poche ragioni che io ho abbozzate, dirò così, mi muovono a proporre al Senato che il secondo periodo di quest'articolo venga eliminato. E per vero, se la flebotomia veramente fosse una professione pericolosa e malefica, non ci sarebbe il terzo comma di quest'articolo, che permette a tutti i flebotomi che sono attualmente esercenti di continuare il loro esercizio.

Dunque veramente un maleficio in questa istituzione non lo ravvisa, nemmeno la maggioranza della Commissione.

E questo tanto più mi fa persistere nella proposta che ho l'onore di sottoporre al Senato,

perchè venga eliminata questa parte dell'articolo, che dice: « La professione di dentista e flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre diploma in chirurgia per esercitarla. » Nel qual caso però pregherei il Senato, ove aderisse a questa mia proposta, di rimandare l'articolo alla Commissione, perchè qualche cosa si dica relativamente all'esercizio della flebotomia, di cui ora non si parla, perchè si abolisce; e poi anche perchè io non intendo di portare la mia proposta fino all'arte del dentista.

Mi ricordo di un bravo e dotto medico, ora defunto, che era a Pavia e che nomino a cagion d'onore, il dottore Spairani, che fu anche professore temporariamente in quell'Università. Interpellato egli da me, se voleva levare un dente ad un mio figliuolo, mi rispose: No, non cavo più denti; e soggiunse di subito: e ciò io non faccio, non perchè creda che sia una cosa da poco, una cosa non degna di me; non lo faccio, perchè io, che eseguisco qualunque maggiore operazione di chirurgia, ho paura a cavare un dente, perchè lavoro alla cieca; mentre la stessa operazione sarà facile ai dentisti. E fino a tanto che essi non potranno, in virtù di una nuova legge universitaria, ottenere un diploma, dovranno essere condannati alla multa ed anche al carcere? Siccome noi stiamo per votare una legge che deve essere religiosamente osservata, dubito assai che, se non si mettesse un articolo transitorio che riguardasse i medici omeopatici, noi ci troveremo in faccia a questo dilemma: o di punire persone che curano gran parte dei cittadini, o di vedere la legge appena promulgata, rimanere lettera morta.

Desidererei ancora avere dalla Commissione alcune spiegazioni intorno a queste multe e alla pena del carcere che si infligge con questo articolo.

Io temo assai che quest'articolo rimanga in gran parte lettera morta, perchè pur troppo nelle campagne noi vediamo che molti flebotomi appunto esercitano la medicina e curano moltissime famiglie le quali tengono la cosa in segreto, perchè loro costa molto meno il flebotomo che il medico.

Io temo assai che se non si infliggono pene a quei Sindaci ed Ufficiali incaricati di sorvegliare la pubblica salute e che trascurano di adempiere al proprio debito, noi non giungeremo mai a fare rispettare la legge. Noi fare-

mo in questa occasione quel che abbiamo fatto in moltissime altre opportunità e proveremo che noi non siamo degeneri dei nipoti di coloro ai quali il gran poeta diceva:

Le leggi son; ma chi pon mano ad esse?

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Finchè nelle Università del Regno non si vede aver preso piede l'omeopatia, come diceva l'onorevole Senatore Pepoli, noi non conosciamo che i medici i quali esercitano l'arte loro con la debita autorità.

I medici omeopatici per acquistare il titolo di esercenti sogliono prender la laurea allopatia, e poi, secondo le loro convinzioni, si danno alla omeopatia; cosicchè io credo se si fa il novero dei medici omeopatici esistenti in Italia, per la maggior parte sono medici i quali hanno fatto i loro studi allopatici e che poi si dettero alla cura dei malati col mezzo della omeopatia.

Ora, o sono esercenti i quali non hanno alcun diritto di esercitare, e allora rientrano nella legge come esercenti illegali, o sono esercenti che hanno una laurea omeopatica, laurea che non si dà in Italia, laurea che io non conosco, che ufficialmente non è conosciuta, che non si conferisce di certo dalle Università nostre, e questo sarà un punto a cui il Governo volgerà la sua attenzione; o sono infine medici allopatici, i quali esercitano l'omeopatia, ed io dichiaro, per questo e per altri motivi che verranno svolti in seguito, che nel Codice Sanitario non si tratta di sistemi medici; si tratta del medico; e il medico deve avere la laurea universitaria, esercitando poi della medicina quella parte e adottando quel sistema che egli crede più adatto alle cure dei malati.

Di modo che, alla domanda dell'onorevole Pepoli io rispondo: o sono medici o non sono medici gli omeopatici esercenti; se non sono medici sono colpiti dalla legge, quando esercitino abusivamente; se sono medici e si danno all'omeopatia, noi non consideriamo nel Codice questo sistema di medicina, nè lo potevamo considerare e quindi il loro esercizio è sorvegliato; se poi sono dottori in omeopatia, non avendo noi Università o scuole riconosciute che inse-

gnino l'omeopatia, non avendo qui nè gradi, nè insegnamenti a questo oggetto, non li potevamo prendere in particolare considerazione; di più, se avessimo presi in considerazione alcuni medici che esercitano un sistema particolare qual è l'omeopatia, bisognava fare altrettanto per quelli che esercitano alcuni altri rami di medicina.

Questo è quello che posso rispondere all'onorevole Pepoli.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. A me pare che in questo articolo vi sia un po'troppo rigore, e che difficilmente potrà questa legge essere eseguita; e voi ben sapete, o Signori, che una legge pubblicata e non eseguita, come pure osservava il Senatore Pepoli, diviene quasi irrisoria.

Il caso dell'esercizio della medicina senza titoli regolari si può verificare negli studenti, i quali al loro sesto anno di corso sono chiamati ai loro paesi a fare un cambio.

A me è occorso molte volte di vedere di questi fatti: quando manca in un dato Comune il medico ordinario, si chiama uno di questi studenti, che sono al termine dei loro studi, a fare provvisoriamente il cambio: essi non sono ancor muniti della laurea, domandano un permesso e vanno al paese in soccorso dei malati. Ora si potrà infliggere a questi giovani la multa fino a L. 500, e perfino il carcere?

Io vorrei dunque che si cominciasse con modi più dolci, per esempio coll'ammonire, non sembrandomi che il venir subito ad una grave multa od al carcere, si faccia in nessun'altra professione; vorrei che anche la multa fosse un po' più lieve, e che non si passasse alla multa grave ed al carcere se non nel caso di pertinacia.

Questa è l'osservazione che io intendeva di fare.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Le parole espresse dall'onorevole Senatore Maggiorani mostrano veramente la bontà dell'animo suo, ma una legge bisogna, a parer mio, che sia un poco severa, e che non prenda di mira certe particolari debolezze a cui va soggetto chi vive.

Domando io, perchè questo giovane esce dagli ospedali e va ad esercitare la medicina, a fare il medico condotto, senza esserne auto-

rizzato? Chi gli dà il diritto di offendere la legge? E se noi non infliggiamo una multa che sia in proporzione del peccato, di questi casi se ne verificheranno di molti, e non pochi andranno a fare i supplenti nelle condotte, quando non hanno ancora acquistato il diritto in faccia alla società di curare i malati. Perciò io crederei che questo articolo dovesse rimanere nella sua integrità.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Aggiungerò alle cose dette dall'onorevole Relatore, che nel progetto della Commissione non si infligge tassativamente una multa di 500 lire, ma si stabilisce una multa estensibile sino a 500 lire; ora, ciò significa in linguaggio legale, che il giudice può spaziare da 51 lire sino a 500.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani mantiene il suo emendamento?

Senatore MAGGIORANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno chiede di parlare, si rileggerà l'art. 43 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 44.

« Art. 44. I medici e chirurghi presentano al Prefetto i titoli e documenti richiesti per essere ammessi all'esercizio della loro professione. Il Prefetto li sottopone all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale, riconosciutane la regolarità, entro venti giorni dovrà dichiarare se nulla osti, ed entro altri dieci giorni il Prefetto comunica, per mezzo del Sindaco, alla parte richiedente, il Decreto con cui rende esecutoria la deliberazione del Consiglio.

» Nel caso di rigetto della domanda è concesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità. Sulla presentazione del Decreto del Prefetto, il Sindaco del Comune scelto a residenza dal medico o chirurgo, fa seguire la sua iscrizione nel ruolo degli esercenti. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi pare che trenta giorni per verificare il diploma, che è cosa semplicissima, che ai tempi nostri si riduce alla polizza di laurea, per verificare se c'è o non c'è questo titolo, trenta giorni dico, mi paiono troppi, in altri termini a parer mio si protrae

troppo lungamente una verifica del diploma di laurea per la quale ci vuole tanto poco.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per rispondere al Senatore Maggiorani dicendo, che è dato al Consiglio provinciale di sanità l'ufficio di verificare la validità dei titoli. Ora, questo Consiglio provinciale di sanità si raduna quando ha un certo numero d'affari perchè alcuni membri vengono anche di fuori ad assistere al Consiglio. D'altronde, che qualcuno entri un mese prima o un mese dopo nella facoltà libera dell'esercizio in un luogo, non gli toglie di esercitare provvisoriamente in qualche altra località. Solamente, quando uno ha scelto una dimora per stabilirsi e darsi all'esercizio della sua professione, deve essere iscritto nell'albo degli esercenti, e bisogna che allora subisca il giudizio del Consiglio provinciale. E dare al Consiglio provinciale quest'autorità, vuol dire dare al medesimo Consiglio un valore, il quale deve essere valutato anche da chi è ammesso all'esercizio dell'arte; per conseguenza io credo che questo tempo non sia, rispettivamente al giro degli affari, un tempo molto lungo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta l'onorevole Relatore di muovergli un dubbio.

Io ho sempre ritenuto che allorquando un giovane ha conseguito la laurea medica, per questo solo fatto egli abbia acquistato il diritto di esercitare la professione; quindi a me pare che non sia d'uopo del Consiglio sanitario che, come bene avvisava l'egregio Relatore, non si raduna ad un'epoca determinata per riconoscere la validità del titolo rilasciato dall'autorità competente.

Parmi che il Prefetto della Provincia possa riconoscere subito la validità di un documento rilasciato da un'Università italiana.

Ho poi un altro dubbio da sottoporre alla Commissione, ed è questo. Nell'articolo susseguente si commina una penale di 500 lire a chiunque eserciti la medicina o la chirurgia prima di aver ottenuto l'assenso della Commissione provinciale, a meno che quest'assenso non tardasse di 30 giorni. Quindi da ciò si po-

trebbe argomentare che un medico qualunque non possa esercitare la medicina in una Provincia se non abbia ottenuto questo consenso dal Consiglio sanitario.

Domando all'onorevole Relatore, il quale è certamente uno dei medici più eminenti che vanti il nostro paese: allorquando egli è chiamato inopinatamente (e ciò molte volte gli sarà avvenuto) a dare un consulto, ad esercitare la sua arte in una provincia lontanissima in cui egli non sia mai stato, avrà egli bisogno di 30 giorni.....

Senatore BURCI, *Relatore*. No, no.

Senatore PEPOLI G. Domando ciò a termini dell'articolo. Qui non vedo fatta alcuna esclusione. E poi, un medico che eserciti in una provincia, può egli recarsi nella vicina ad esercitare la sua professione, senza permesso del Consiglio provinciale? Con questa legge non mi pare, poichè qui è espressamente e tassativamente detto che nessuno può esercitare la medicina senza aver ottenuto il permesso del Consiglio sanitario della Provincia, e tanto è vero che all'articolo 17 il Prefetto ha l'obbligo di tenere l'elenco di tutti i medici che possono esercitare nella Provincia. Potrei ingannarmi, e so bene che ciò non può essere entrato nelle idee e nel concetto della Commissione, ma mi sembra che gli articoli 44, 45 e 47 non sieno abbastanza chiari, per dissipare qualunque dubbio in proposito.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io spero di persuadere l'onorevole Senatore Pepoli, dicendogli che in questi articoli si considera l'esercizio dell'arte in un dato luogo.

Ora, se il medico che ha ricevuto la laurea dottorale, strada facendo, vien chiamato per assistere qualcuno che ha bisogno di lui, di certo non deve rispondere: non ho avuto il permesso dal Prefetto, non sono spirati i 30 giorni; egli deve andare, e farebbe malissimo, se non andasse. Così pure, non è escluso il caso che un medico che ha la sua residenza in una città, non possa recarsi ad un consulto e a curare un malato in un'altra città. Ma quando stabilisce la propria residenza in un luogo, e che un medico dichiara che vuole esercitare in quel luogo, e vuole essere iscritto nell'albo degli esercenti di quel luogo, allora il

Consiglio provinciale, deve esaminare la domanda, perchè potrebbero essere, per esempio, i suoi studi stati fatti in parte fuori d'Italia, in parte in Italia, e bisogna che il Consiglio valuti se quei titoli sono sufficienti; e siccome vi sono dei medici, vi sono degli amministratori nel Consiglio provinciale, per conseguenza, possono dare il loro giudizio, ed aver concesso loro questo diritto, mi pare che sia una fiducia manifestata verso il Consiglio stesso.

Dunque, ritenga il Senatore Pepoli, che il medico che ha acquistata la facoltà del libero esercizio, può esercitare quà e là, nei casi nei quali egli può essere istantaneamente chiamato, finchè non abbia determinato dove egli sceglie il suo domicilio; e lo può fare specialmente nei casi di estrema necessità.

Ma, quando ha dichiarato di voler stabilire il suo domicilio in Roma, per esempio, o in Firenze, ebbene deve procedere per quella via che è qui indicata, perchè se il medico deve essere sorvegliato nell'esercizio della sua professione, non può esserlo al certo se non è iscritto, e le autorità non sanno che vi sia.

Dunque perchè questo sia, è qui dichiarato, che, quando il medico ha scelto il luogo di sua elezione nel quale vuole esercitare la propria professione, allora egli deve presentare i suoi documenti al Consiglio Provinciale di sanità; il Consiglio Provinciale li esamina e quindi gli trasmette la facoltà del libero esercizio nella Provincia. E siccome in ogni luogo o ve taluno esercita vi è la rappresentanza municipale, così il Sindaco deve essere informato che nel suo Comune questo nuovo individuo viene ad esercitarvi la medicina, e il Sindaco di suo *motu proprio* lo iscrive nell'albo dei medici, e così il medico ha la sua residenza in quel luogo, e può liberamente esercitarvi la sua professione. Ecco perchè si sono fatti questi articoli. Ma questi non sono per impedire ad un medico che quando vi sia un

istantaneo e grave bisogno di lui, non presti l'opera sua anche quando non abbia ancora adempiuto a queste prescrizioni, o quando si trovasse in un luogo che non è quello della sua residenza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta l'onorevole Relatore, ma l'articolo 46 dice:

« Chiunque, non munito del Decreto di autorizzazione, eserciti la medicina e la chirurgia prima che sia spirato il termine di giorni 30 o dopo la notificazione del rigetto dell'istanza, è punito con una multa estensibile a lire 100. »

Quindi mi è parso che l'onorevole Relatore si valesse delle parole « esercitare la medicina o chirurgia » anche per coloro che vengono transitoriamente in provincia, e ha detto se questi sono chiamati all'improvviso, hanno l'obbligo d'andare, nè possono esimersene.

Io non potrei, nè saprei conciliare la risposta dell'onorevole Relatore, con quanto è disposto nell'articolo 46, nel quale si dichiara che coloro che avessero l'ardire di esercitare la chirurgia o la medicina senza averne ricevuta l'autorizzazione, saranno puniti con multa estensibile a lire 100.

Io ho domandato la parola appunto perchè mi pareva che l'articolo 46 non fosse molto concorde con l'articolo 45.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più di parlare e non essendo fatta alcuna proposta, si metterà ai voti l'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Domani al tocco riunione negli uffizi, per la loro costituzione, alle due sedute pubblica per la continuazione della discussione su questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6).